

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1789-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
nella seduta del 12 marzo 1975*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 aprile 1975 (V. Stampato n. 3597)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

di concerto col Ministro della Sanità

(COLOMBO VITTORINO)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 maggio 1975*

Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B — quadri 1 e 2 — allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 500.000 e di lire 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella — quadri 3, 4 e 5 — spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 109.000, 89.000 e 74.000 ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

« I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B — quadri 1 e 2 — sono ridotti rispettivamente a lire 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

I quadri 1 e 2 della tabella B allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono modificati come segue:

« *Quadro 1* »

Compenso mensile lordo . . L. 500.000

Asinara	C.L.A.
Gorgona	C.L.A.
Pianosa	Stab. penit.
Capraia	C.L.A. »

« *Quadro 2* »

Compenso mensile lordo . . L. 350.000

Is Arenas	C.L.A.
Isili	C.L.A.
Mamone	C.L.A. »

Art. 5.

All'onere annuo di lire 31.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1974 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 6.

La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

All'onere annuo di lire 31.100.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1975, con i normali stanziamenti del capitolo n. 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno stesso.

Art. 6.

Identico.